MODIFICHE ALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 12

Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive

Il primo comma dell'articolo 33 e' sostituito con i seguenti: "Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneita' e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicita' triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri. Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma".

Versione in vigore dal 11 luglio 1975, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 21 giugno 1975, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-4-novembre-1965-n-1213-concernente-provvedimenti/art-12-sale-per-proiezione-a-formato-ridotto-ed-arene-estive/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it